



Comune di Quinto

Ordinanza municipale concernente le tasse amministrative relative alle procedure di naturalizzazione

Ordinanza municipale concernente le tasse amministrative relative alle procedure di naturalizzazione

Il Municipio di Quinto:

richiamati:

- L'art. 35 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit);
- L'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) e l'art. 12 del relativo regolamento (RLCCit);
- Gli artt. 192 della Legge organica comunale (LOC) e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- La risoluzione municipale n. 290 del 10 novembre 2025

o r d i n a:

Art. 1: Campo d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunale per la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri.

Art. 2: Ammontare delle tasse

Per i diversi tipi di procedure il Municipio percepisce le seguenti tasse:

- | | | |
|--|-----|----------|
| - pratica di naturalizzazione agevolata | CHF | 400.00 |
| - pratica di naturalizzazione ordinaria | CHF | 1'200.00 |
| - per ogni figlio minorenni compreso nell'istanza di naturalizzazione ordinaria di un genitore | CHF | 100.00 |
| - Concessione dell'attinenza comunale in via agevolata a confederati | CHF | 250.00 |
| - Concessione dell'attinenza comunale in via ordinaria | CHF | 100.00 |

La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

Art. 3: Riscossione

La tassa deve essere pagata prima della formulazione del preavviso municipale alla competente autorità cantonale (procedura agevolata) o prima del licenziamento del messaggio municipale al Consiglio (procedura ordinaria) ed è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura.

Art. 4: Ammontare delle tasse in caso di ritiro della domanda

In caso di ritiro della domanda vengono prelevate le seguenti tasse amministrative:

Pratica agevolata

- | | | |
|---|-----|--------|
| - Ritiro della domanda prima del preavviso municipale | CHF | 190.00 |
| - Ritiro della domanda dopo il preavviso municipale | CHF | 290.00 |

Pratica ordinaria

- | | | |
|---|-----|--------|
| - Ritiro della domanda prima del preavviso municipale | CHF | 250.00 |
| - Ritiro della domanda dopo il preavviso municipale | CHF | 450.00 |
| - Ritiro della domanda prima del rapporto commissionale | CHF | 650.00 |
| - Ritiro della domanda dopo la decisione del Consiglio comunale | CHF | 750.00 |

Art. 5: Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali e abroga l'Ordinanza municipale sulle tasse amministrative per le procedure di naturalizzazione del 19 aprile 2013 dell'ex Comune di Prato Leventina.

Art. 6: Pubblicazione e rimedi di diritto

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 12 novembre al 12 dicembre 2025, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (art.192 LOC).

Adottata dal Municipio con risoluzione Municipale n. 290 del 10 novembre 2025
Pubblicata agli albi comunali dal 12 novembre al 12 dicembre 2025